



ORIGINALE

COMUNE DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - di Prima Convocazione

O G G E T T O

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
VIARO LUIGI

Il Segretario Generale
PEDUTO DOTT. FRANCESCO

=====

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal

al

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

Addi

Il Segretario Generale
PEDUTO DOTT. FRANCESCO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

li

Il Segretario Generale
PEDUTO DOTT. FRANCESCO

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi art. 42 del T.U.E.L. N.267/2000.

L'anno **duemilanove** il giorno **treddici** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. A questo punto risultano:

FERLIN ALESSANDRO	Presente
VIARO LUIGI	Presente
PAVAN FABRIZIO	Presente
FUREGATO GABRIELLA	Presente
DAINESE RENZO	Presente
BRNZOLO MATTEO	Presente
TOGNOLO LAURO	Presente
CESTAROLLO CHIARA	Presente
FERRARI SANDRA	Presente
TURCATO MARIA GIOVANNA	Presente
ONGETTA DARIO	Presente
BOLDRIN MASSIMO	Presente
MACHA ROBERTO	Presente
GHIRARDELLO CLAUDIO	Presente
AZZI CARLO ALBERTO	Presente
BASSAL NABEEL	Presente
DAZIALE GIULIANO	Assente
MUNERATO EMANUELA	Presente
FERRARESE GUGLIELMO	Presente
TURATTI LUCIANO	Presente
COELI PAOLO	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale PEDUTO DOTT. FRANCESCO.

Il Sig. VIARO LUIGI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg

DAINESE RENZO
BRNZOLO MATTEO
FERRARESE GUGLIELMO

Sono presenti anche i Sigg.ri Sacrato Stefano, Saccardin Antonio, Santi Federica e Zeggio Francesca, in qualità di Assessori Esterni come da art. 38 dello Statuto Comunale vigente, nominati con Decreti Sindacali.

OGGETTO: definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni - art. 42, lett. m) D.lgs. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 06 e 07 giugno 2009 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Preso atto che la lett. m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, dispone che il Consiglio Comunale ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000, che testualmente recita:
"sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni";

Visto l'art. 50, comma 9, del D.Lgs.n. 267/2000, che testualmente recita:
"Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136";

Visto il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, redatto in data 09 giugno 2009, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

Richiamata la propria precedente Delibera n. 37 del 29.06.2009 con la quale si è proceduto alla convalida dei Consiglieri Eletti;

Dato atto che nel corso della seduta Consiliare di insediamento del 29 giugno 2009 l'O.d.G. è stato trattato fino al punto n. 06, mentre i rimanenti punti sono stati rinviati ad una successiva seduta per un chiarimento generale con i vari Gruppi Consiliari.

Tra gli argomenti rinviati risulta anche il n. 07 ad oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni – Art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000";

Richiamata l'allegata nota Protocollo Generale n. 0013405 del 07.07.2009, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Viaro, dopo i vari incontri informali con le forze politiche facenti parte il Consiglio Comunale, ha proposto di modificare gli indirizzi per la per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni, come segue:

"PROPOSTA DI MODIFICA:

Art. 9 – Sospensione e revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco.

1. Alla sospensione cautelare e alla revoca dell'incarico conferito a norma dell'art.5, il Sindaco provvede, con proprio provvedimento motivato, da notificare all'interessato e comunicato all'Ente,

Istituzione od Azienda di riferimento, nelle seguenti ipotesi:

- *quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;*
- *quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;*
- *quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente, Istituzione od Azienda di appartenenza;*
- *quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco.*

2. La sospensione cautelativa, per gravi irregolarità, ha effetto immediato ed ha una durata massima di sei mesi, oltre il quale perde efficacia se non convertita in revoca dell'incarico.

3. La revoca deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.

Art. 9 bis – Sospensione e revoca di competenze del Consiglio.

1. Alla sospensione cautelativa e alla revoca delle designazioni di cui all'Art.4, provvede il Consiglio Comunale con deliberazione, nelle seguenti ipotesi:

- *quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;*
- *quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse o per gravi irregolarità.*
- 2. La sospensione cautelativa, per gravi irregolarità, ha effetto immediato ed ha una durata massima di sei mesi, oltre il quale perde efficacia se non convertita in revoca dell'incarico.*
- 3. La revoca, da discutersi preventivamente in sede di Capigruppo Consiliari, deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.*
- 4. Nella stessa seduta con cui viene disposta la revoca, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del rappresentante revocato.”*

Ritenuto di accogliere e di fare proprie le modifiche proposte;

Visto l'art. 64, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000, che prevede testualmente:

“Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco e del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia”;

Ritenuto di procedere alla sotto riportata distinta elencazione di Enti, Aziende ed Istituzioni in ordine ai quali la nomina dei rappresentanti del comune è attribuita al Consiglio Comunale e di quelli in relazione ai quali la competenza di nomina è riconosciuta al Sindaco:

NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO (Comune) – Lett. A)

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI LENDINARA

NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lett. B)

COMMISSIONE EDILIZIA
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
CONSULTA PER L'ECONOMIA
RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI LENDINARA
COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI ASSISTENZIALI
COMITATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
COMITATO TECNICO DEL TEATRO COMUNALE “BALLARIN”
COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA “PIA OPERA GIUSEPPE

GALEAZZO MARCHIORI*
RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN"
COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

A questo punto, il Presidente informa il Consiglio che successivamente alla notifica di convocazione del Consiglio Comunale ai Consiglieri, si è verificata la necessità di procedere ad un'ulteriore approfondimento della materia, in particolare per quanto attiene le nomine e le revoche di competenza del Sindaco.

Richiama quindi, l'allegata nota Protocollo Generale n. 00137 24 del 13 luglio 2009, con la quale il Responsabile del Servizio segreteria / Personale propone una integrazione all'art. 9 degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di cui trattasi, aggiungendo il comma 4, pertanto l'articolo 9 viene così riformulato:

“Art. 9 – Sospensione e revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco.

1. Alla sospensione cautelare e alla revoca dell'incarico conferito a norma dell'art.5, il Sindaco provvede, con proprio provvedimento motivato, da notificare all'interessato e comunicato all'Ente, Istituzione od Azienda di riferimento, nelle seguenti ipotesi:

- quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
- quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
- quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente, Istituzione od Azienda di appartenenza;
- quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco.

2. La sospensione cautelativa, per gravi irregolarità, ha effetto immediato ed ha una durata massima di sei mesi, oltre il quale perde efficacia se non convertita in revoca dell'incarico.

3. La revoca deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.

4. La rimozione e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione della Casa Albergo (I.P.A.B.) è di competenza dell'Autorità Tutoria Regionale (Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali) ai sensi dell'art. 72 comma 2 della L.R. n. 6 del 1997, su proposta dell'Organo competente alla nomina (Sindaco).”

In merito alla situazione emersa, comunica, inoltre, che sono stati convocati i Capigruppo i quali informati della questione hanno autorizzato il Presidente a proporre all'esame del Consiglio la delibera comprensiva dell'integrazione sopra descritta;

Al termine dell'illustrazione il Presidente apre il dibattito;

Udita la discussione intervenuta, come da verbale derivante dalla registrazione avvenuta durante la seduta, redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, che allegato forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di dover procedere a alla individuazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti:

- A) del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- B) del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 1 – Requisiti e assenza di conflitto d'interessi

1. I rappresentanti del Comune e del Consiglio devono avere i seguenti requisiti:

- a) possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata professionalità e competenza, da valutarsi sulla base di titoli di studio, titoli culturali od esperienza amministrativa e/o tecnica e/o sociale, desumibile dal curriculum vitae, maturata nelle materie attinenti le questioni che dovranno affrontare, legate o allo scopo/oggetto sociale dell'Ente o Istituzione o Azienda o all'acquisizione e gestione di risorse umane e/o finanziarie e/o materiali o al rispetto dell'ordinamento giuridico;
- c) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'Ente, Azienda ed Istituzione;
- d) non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività lavorative e professioni abitualmente svolte;
- e) non versare in condizione di conflitto di interesse con l'Ente o Istituzione o Azienda, intendendosi per tale, tra l'altro, l'amministrazione, la direzione o la qualità di socio illimitatamente responsabile di soggetti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di imprenditore individuale inerente le medesime attività;
- f) non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco o con gli Assessori;
- g) non avere incarichi o consulenze presso l'Ente o Istituzione o Azienda per il quale è disposta la nomina;
- h) non abbiano riportato condanne per responsabilità contabile e amministrativa negli ultimi 5 anni;
- i) non siano stati condannati a pene detentive per delitti non colposi negli ultimi 10 anni.

Art. 2 – Criteri

1. Per le nomine/designazioni sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.

2. Le nomine/designazioni saranno effettuate in maniera da far sì che gli organi amministrativi siano composti da soggetti che posseggano in modo equilibrato le qualificazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3 – Scelta dei rappresentanti all'interno o all'esterno del consiglio Comunale

1. I rappresentanti del Consiglio Comunale devono essere necessariamente nominati tra i membri del Consiglio stesso se ciò è previsto da normativa primaria o secondaria o dallo Statuto dell'Ente o di Istituzione o Azienda.

2. In assenza di disposizioni normative o statutarie, i rappresentanti del Consiglio Comunale possono essere scelti tra persone estranee allo stesso.

Art. 4 – Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui per legge, regolamento o statuto, sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.

2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.

3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto.

4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione da parte della minoranza, non si applica il principio di cui al precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.
9. Nel caso in cui lo Statuto o Regolamento dell'Ente, Organismo e /o Istituzione non preveda esplicitamente il numero dei rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale tale rappresentanza viene individuata in n. 03 membri di cui 01 appartenente alla minoranza

Art. 5 – Nomina dei rappresentanti del comune da parte del Sindaco.

1. Nel caso di rappresentanti del Comune, il Sindaco provvede di norma, alla designazione/nomina scegliendo tra coloro che hanno presentato richiesta e curriculum vitae, salvo che costoro non assicurino il necessario rapporto fiduciario.
2. La dichiarazione di cui all'articolo seguente è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato ed a copia dei presenti indirizzi.
3. Il provvedimento di nomina, da comunicare all'incaricato e all'Ente o Istituzione o Azienda per il quale è disposta la nomina, indica la data di decorrenza.
4. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 6 – Procedura di candidatura

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 5, il Sindaco, almeno 30 giorni prima della data stabilita per nomina/designazione, rende noto l'avvio della procedura mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web istituzionale di invito a presentare richiesta e curriculum vitae da parte degli interessati.
2. Con la domanda indirizzata al Sindaco, da presentare in carta libera e sottoscritta con firma autografa, l'interessato, oltre a riportare i dati identificativi e di residenza, deve dichiarare:
 - di accettare l'incarico eventualmente conferito;
 - di possedere i requisiti richiesti;
 - non avere conflitto di interesse e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
 - di essere a conoscenza dei presenti indirizzi e dell'obbligo di rispettare i medesimi nell'espletamento dell'incarico;
 - di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;
 - di essere a conoscenza e di accettare la circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi ovvero la perdita dei requisiti per la nomina/designazione che già non comporti la decadenza, costituiscono giusta causa di revoca dall'incarico direttamente da parte del Sindaco, in caso di nomina da parte di questo o dall'organo competente alla nomina in caso di designazione del Consiglio Comunale.
3. Il curriculum vitae deve essere sottoscritto in calce.

Art. 7 – Osservanza degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale e degli indirizzi di governo

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal consiglio Comunale nei Settori degli Enti suddetti e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo, su richiesta, i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta.
3. Tale relazione è comunicata al Consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 8 - Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico, nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'Ente, Istituzione o Azienda per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante. La pronuncia della decadenza deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.
2. Il provvedimento di decadenza, da notificare all'interessato e comunicare all'Ente, Istituzione o Azienda di riferimento, viene altresì comunicato da Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 9 – Sospensione e revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco.

1. Alla sospensione cautelare e alla revoca dell'incarico conferito a norma dell'art.5, il Sindaco provvede, con proprio provvedimento motivato, da notificare all'interessato e comunicato all'Ente, Istituzione od Azienda di riferimento, nelle seguenti ipotesi:
 - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente, Istituzione od Azienda di appartenenza;
 - quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco.
2. La sospensione cautelativa, per gravi irregolarità, ha effetto immediato ed ha una durata massima di sei mesi, oltre il quale perde efficacia se non convertita in revoca dell'incarico.
3. La revoca deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.
4. La rimozione e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione della Casa Albergo (I.P.A.B.) è di competenza dell'Autorità Tutoria Regionale (Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali) ai sensi dell'art. 72 comma 2 della L.R. n. 6 del 1997, su proposta dell'Organo competente alla nomina (Sindaco).

Art. 9 bis – Sospensione e revoca di competenze del Consiglio.

1. Alla sospensione cautelare e alla revoca delle designazioni di cui all'Art. 4, provvede il Consiglio Comunale con deliberazione, nelle seguenti ipotesi:
 - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse o per gravi irregolarità.
2. La sospensione cautelativa, per gravi irregolarità, ha effetto immediato ed ha una durata massima di sei mesi, oltre il quale perde efficacia se non convertita in revoca dell'incarico.
3. La revoca, da discutersi preventivamente in sede di Capigruppo Consiliari, deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione e dalla decorrenza di un termine di difesa di 10 giorni entro il quale è possibile presentare controdeduzioni.

4. Nella stessa seduta con cui viene disposta la revoca, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del rappresentante revocato.

ART. 10 – Norma finale

1 Il Sindaco provvede, anche sulla base degli indirizzi sopra indicati, alla nomina delle Commissioni Comunali che non siano riservate per Legge, Statuto o Regolamento ad altri Organi del Comune.

Ritenuto di provvedere alla definizione ed approvazione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Visti gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.n.267/2000:

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui al 2° comma dell'art. 97 del vigente TUEL.;

A questo punto, il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione, e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n° 20

Consiglieri votanti: n° 20

Voti favorevoli: n° 20

Consiglieri astenuti: n° ////

Voti contrari: n° ////

a seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

Di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni di cui alle premesse;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voto unanime, palese per alzata di mano, dei numero 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati: nota Protocollo Generale n. 0013405 del 07.07.2009.

nota Protocollo Generale n. 0013724 del 13.07.2009